



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 18 DEL 28-12-2015

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FRAZIONI O ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. ART. 12, C. 4, LEGGE N. 488/99 E S.M.I.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	Presente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
REALE ELVIO - Consigliere	Presente
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere	Presente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Assente
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	Presente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Assente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Presente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 8 della Legge 448/98, e ss.mm.ii., ha stabilito l'istituzione della c.d. "carbon tax";

RILEVATO che al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio ed al GPL da riscaldamento è stata prevista dall'art. 8, comma 10, lett. C) della citata Legge 448/98 una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti:

- a) nei Comuni non metanizzati nella zona climatica "E" individuati con Decreto del Ministro per le Finanze;
- b) nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella stessa fascia climatica esclusi dall'elenco di cui al precedente Decreto ed individuate annualmente con Delibera di C.C.;

DATO ATTO che con Legge n. 448/01 i benefici in parola sono stati estesi anche alle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni della zona "E", limitatamente a quelle parti di territorio comunale individuate con delibera di Consiglio Comunale, anche se nella frazione è presente la sede comunale;

CONSIDERATO che tale norma applicava la riduzione del costo del combustibile per gli anni 2002 e 2003, in via transitoria, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici;

RILEVATO che con successive proroghe la fruizione della riduzione in questione è arrivata fino al 31 dicembre 2009;

VISTO l'art. 2, comma 13 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) il quale dispone che "...a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica "E";

RILEVATO che la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) non ha reiterato la predetta previsione di cui all'art. 2, comma 13 della Legge 22.12.2008, n. 203, pertanto il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica "E" appartenenti a Comuni non metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E", intese secondo la lettera dell'art. 4, del D.L. n. 268/00 come "...porzioni edificate, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse";

VISTO:

- la nota prot. n. 178604/R.U. del 31.12.09 dell'Agenzia delle Dogane che ribadisce che l'ambito applicativo del beneficio in questione deve essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. C.), punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4 della Legge 488/99 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 268/00, convertito con modificazioni dalla legge 354/00;
- la nota prot. n. 5961/R.U. del 15.01.10 della suddetta Agenzia nella quale viene precisato che i Comuni, con proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando espressamente queste ultime;
- la successiva nota prot. n. 32251/R.U.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.11.2013 relativa all'individuazione delle zone non metanizzate ricadenti nel territorio comunale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 8 comma 10 della Legge 448/98 e s.m.i., dover individuare le zone del territorio comunale non metanizzate e le porzioni edificate ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, ove è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto di gasolio e GPL da riscaldamento;

VISTA la cartografia e l'elenco allegati alla presente (ALL.A) che riportano le frazioni di territorio comunale non metanizzate;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e ss.mm. il pareri favorevoli del Responsabile del Servizio LL.PP. Tutela Ambientale e del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica dell'atto:

f.to: ing. Luigi Colaiacovo;

f.to: dr. Giuseppe Cioffi;

DELIBERA

- di prendere atto che questo Comune ricade in zona climatica "E";
- di dare atto che, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. C) della Legge 448/98 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica "E" intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. n. 268/00 come "...porzioni edificate, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitativo ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;
- di individuare, come riportato nella cartografia e nell'elenco allegato (ALL. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, le frazioni di territorio comunale non metanizzate e beneficiarie della riduzione del costo di acquisto del gasolio e gpl per il riscaldamento;
- di ribadire che per "zone non metanizzate" si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione;
- di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Attività Produttive e all'Agenzia delle Dogane;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTI i pareri resi dai responsabili dei servizi interessati;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n.: 9

Votanti n.: 9

Astenuti n.: //

Voti favorevoli n.: 9

Voti contrari n.: //

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 14.01.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'rt. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Pescosolido, 14.01.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**